

Gli inserti di INFOSERVIZIO



Anno XV - numero 1 - settembre 2014

CALENDARIO VENATORIO 2014-2015 - ALLEGATO A (D.G.R. N. 31-7448 DEL 15/04/2014, D.G.R. N. 11-7699 DEL 26/05/2014)

1) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

...OMISSIS (vedi schema alle pagine IV e V di questo inserto).

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;

- ungulati in prelievo selettivo;

- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazioni e di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie stama e perrice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune,

- 10 capi delle specie migratorie di cui non più di 2 beccacce, 5 tortore e 5 quaglie.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

a) cinghiale: 25 capi annuali, con il limite di 5 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;

b) coturnice, perrice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniero giornaliero ad 1 capo per ogni specie;

c) lepre comune: 5 capi annuali;

d) stama e perrice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;

e) fagiano: 30 capi annuali;

f) minilepre: 60 capi annuali con il limite di 15 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;

g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: 50 capi annuali per specie, con il limite di 10 capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a 50 di cui non più di 10 beccacce, 25 tortore e 25 quaglie.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre

forme di caccia.

C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;

D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3.3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;

- la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;

- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;

- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;

- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;

- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;

- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;

- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;

- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;

- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;

- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

- a caricamento singolo manuale;

- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI - ALLEGATO B

(DD.GD.RR. N. 31-7448 DEL 15/4/2014, N. 11-7699 DEL 26/5/2014, N. 17-283 DEL 8/9/2014, N. 22-368 DEL 29/09/2014)

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 15 febbraio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;

- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5 del Calendario venatorio;

- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;

- senza il possesso del tesserino venatorio;

- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla

Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 14 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A.:

- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 16 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;

- dal 1° settembre fino al 24 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 16 agosto al 24 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 24 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. È vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6.Bis I Comitati di gestione, previa valutazione delle condizioni morfologiche ed altimetriche nonché della copertura boschiva e vegetativa, nel disciplinare l'organizzazione del prelievo venatorio possono prevedere, anche per porzioni di territorio, l'obbligo per tutti i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettoni ad alta visibilità.

4.7. In assenza di norme che regolamentano l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli utilizzabili come richiami vivi appartenenti alle specie di cui all'art. 4, comma 4, della L. 157/1992, nel territorio della Regione Piemonte non ne è consentito il loro utilizzo.

5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A. T.C. o C.A. interessato, e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.) a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli A.T.C. e dai C.A. ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/prelievo.htm; http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/cinghiale.htm; http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/piani_pre.htm).

7) ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE HABITAT E 2009/147/CE UCCELLI)

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere quali piani di gestione e/o misure di conservazione sito specifiche e con eventuali specifici provvedimenti prescrittivi, emanati anche ai sensi delle citate Misure e adottati dalle Strutture competenti, a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009".

7.2 per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista all'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista all'art. 40, comma 5, lettera dd) della l.r. 5/2012. (Nota 1)

8) PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/calendario.htm

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pemice rossa, volpe, pemice bianca, coturnice, fagiano di monte, lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

Nota 1

IMPORTANTE

A seguito dell'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 22-368 Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla DGR n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 L. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015" il punto 7 delle "Istruzioni operative supplementari" è stato così sostituito!

Si ricorda pertanto che **fino al 31 luglio 2015 nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) è vietato** l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo **all'interno delle zone umide quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne.**

A partire **dal 1 agosto 2015** sarà invece vietato l'uso di munizionamento al piombo **in tutte le aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) .**

CALENDARIO VENATORIO 2014-2015 (D.G.R. N. 31-7448 DEL 15/04/2014 E S.M.I.) – PERIODI E SPECIE CACCIABILI										
	ATC TO1		ATC TO2		ATC TO3		ATC TO4		ATC TO5	
SPECIE	PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO	
Cinghiale **	28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014	
Lepre comune	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Minilepre	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Coniglio selvatico	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Fagiano	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Quaglia	28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014	
Tortora	28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014*-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014	
Allodola	01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014	
Beccaccia	01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014	
Beccaccino	01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014	
Cesena	01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015	
Tordo bottaccio	01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015	
Tordo sassello	01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015	
Germano reale	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Gallinella d'acqua	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Alzavola	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Folaga	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Fischione	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Colombaccio	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Cornacchia nera	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014*-12/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Cornacchia grigia	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014*-12/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Gazza	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014*-12/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Ghiandaia	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014*-12/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
	CA TO1		CA TO2		CA TO3		CA TO4		CA TO5	
SPECIE	PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO		PERIODO CONSENTITO	
Cinghiale **	28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014		28/09/2014-28/12/2014	
Lepre comune	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Minilepre	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Coniglio selvatico	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Fagiano	28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014		28/09/2014-30/11/2014	
Quaglia	28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014	
Tortora	28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014		28/09/2014-30/10/2014	
Allodola	01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014	
Beccaccia	01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014	
Beccaccino	01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014		01/10/2014-31/12/2014	
Cesena	01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015	
Tordo bottaccio	01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015	
Tordo sassello	01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015		01/10/2014-10/01/2015	
Germano reale	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Gallinella d'acqua	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Alzavola	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Folaga	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Fischione	28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015		28/09/2014-19/01/2015	
Colombaccio	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Cornacchia nera	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Cornacchia grigia	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Gazza	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	
Ghiandaia	01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015		01/10/2014-31/01/2015	

nota * - ATC TO3 - preapertura da appostamento temporaneo - specie Tortora: nei giorni 3, 6 e 7 settembre 2014

specie cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: nei giorni 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24 settembre 2014

nota ** - per la specie cinghiale vedi anche tabella pagina IV di questo inserto relativa alla caccia di selezione agli ungulati.

PIANI NUMERICI DI PRELIEVO PERNICE ROSSA, STARNA E VOLPE STAGIONE 2014-2015 (D.G.R. N. 16-337 DEL 22 SETTEMBRE 2014)

	ATC TO1		ATC TO2		ATC TO3		ATC TO4		ATC TO5	
SPECIE	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI
Pernice rossa	vietata	-	vietata	-	vietata	-	vietata	-	vietata	-
Starna	vietata	-	vietata	-	28/09/2014-30/11/2014	120	vietata	-	vietata	-
Volpe	28/09/2014-31/01/2015	329	28/09/2014-31/01/2015	295	28/09/2014-31/01/2015	180	28/09/2014-31/01/2015	150	28/09/2014-31/01/2015	206
	CA TO1		CA TO2		CA TO3		CA TO4		CA TO5	
SPECIE	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI
Pernice rossa	vietata	-	vietata	-	vietata	-	vietata	-	vietata	-
Starna	vietata	-	28/09/2014-30/11/2014	10	vietata	-	vietata	-	28/09/2014-30/11/2014	60
Volpe	28/09/2014-31/01/2015	100	28/09/2014-31/01/2015	100	28/09/2014-31/01/2015	170	28/09/2014-31/01/2015	75	28/09/2014-31/01/2015	50

PIANI NUMERICI DI PRELIEVO TIPICA FAUNA ALPINA STAGIONE 2014-2015 (D.G.R. N. 2-320 DEL 16 SETTEMBRE 2014)

	CA TO1		CA TO2		CA TO3		CA TO4		CA TO5	
SPECIE	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI	PERIODO	N. CAPI
Coturnice	01/10/2014-30/11/2014	13	01/10/2014-30/11/2014	8	01/10/2014-30/11/2014	15	01/10/2014-30/11/2014	15	01/10/2014-30/11/2014	30
Fagiano di monte	01/10/2014-30/11/2014	31	01/10/2014-30/11/2014	20	01/10/2014-30/11/2014	15	01/10/2014-30/11/2014	10	01/10/2014-30/11/2014	20
Pernice bianca	VIETATA									
Lepre variabile	VIETATA									

PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI

(D.G.R. N. 17-7553 DEL 07/05/2014, D.G.R. N. 28-183 DEL 28/07/2014 E D.G.R. N.17-338 DEL 22/09/2014)

	SPECIE	DISTRETTO	N. CAPI	PERIODO	GIORNATE
CA TO1	Capriolo	Pragelato	0	MM: 04/09-13/11 FF e CL.0: 18/09-13/12	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
		Val Pellice	115		
		Bassa Val Chisone e Pinerolese	105		
		Val Germanasca	70		
	Cervo	Pragelato	50	16/10-22/12	
		Bassa Val Chisone - Val Germanasca	50		
	Camoscio	1 Val Pellice	80	18/09-22/11	
		2 Val Chisone	40		
3 Val Germanasca		85			
Muffone	Valle Pellice	10	18/09-22/11		
CA TO2	Capriolo	1 Giaglione-Gravere-Exilles	21	MM: 15/09-15/11; FF e CL. 0: 15/09-30/11	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
		2 Sauze d'Oulx-Sestriere	15		
		3 Alta Valle	11		
		4 Cesana-Bardonecchia	10		
		5 Bardonecchia	14		
		6 Oulx-Salbertrand	23		
	Cervo	Alta Valle	90	16/10-22/12	
		Media Valle	167		
		Bassa Valle	93		
	Camoscio	Alta Valle	88	15/09-20/11	
Media Valle		142			
Bassa Valle		20			
CA TO3	Capriolo	1A - Val Cenischia	30	TUTTE: 15/09-15/11 FF e CL.0: 20/11-15/12	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
		2B - Bussoleno	40		
		3C - Condove	40		
		4D - Dx orografica	55		
		5E - Val Sangone	85		
		6F - Rubiana	30		
		8H - Musinè	15		
	Cervo	7 - Cumiana	45	MM: 14/06-14/07;16/08-28/09 FF e CL.0: 03/01/2015-15/03/2015	
		Dx Orografica	65	15/11-22/12; 03/01-31/01	
		Sx Orografica—sett. A	15		
Camoscio	1 Sinistra orografica	105	15/09-09/11; 23/11-15/12		
	2 Destra orografica	12			
	3 Val Sangone	11			
CA TO4	Capriolo	1 Val di Viù	100	MM: 14/06-14/07 MM: 20/09-18/10; 25/10-15/11 FF e CL.0: 20/09-18/10; 25/10-22/11	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
		2 Val d'Ala	80		
		3 Val Grande	77		
		4 Valli Tesso e Malone	68		
		5 Ceronda e Casternone	65		
	Cervo	Lanzo-Ceronda-Casternone	15	01/11-29/12	
		Camoscio	1 Val di Viù	90	
	2 Val d'Ala		42		
	3 Val Grande		36		
	4 Valli Tesso e Malone		8		
5 Ceronda-Casternone	36				
Muffone	1 Val Grande	20	20/09-18/10; 25/10-22/11		
	2 Casternone-Ceronda-Bassa Viù	26			
Cinghiale		400	S,R,MM:20/09-30/09 TUTTE: 01/10-31/01		
CA TO5	Capriolo	1 Orco	50	MM: 13/09-15/11 FF e CL.0: 15/09-15/12	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
		2 Forno	39		
		3 Orco-Soana	36		
		4 Soana	34		
		5 Frassinetto	25		
		6 Sacra	21		
		7 Chiusella	18		
		8 Quincinetto	14		
		9 Andrate	14		
	Cervo	1 Ovest Orco-Soana	23	15/10-28/12	
		2 Est Soana-Sacra	21		
	Camoscio	1 Orco alta	50	13/09-15/12	
		2 Orco bassa	11		
		3 Orco-Soana	23		
		4 Soana	36		
5 Chiusella		5			
Muffone	1 Chiusella	15	13/09-15/12		
	2 Soana	7			
Cinghiale	3 Orco	19			
		150	01/10-15/12		
ATC TO1	Capriolo	La Serra	24	MM: 02/06-14/07;18/08-29/09 FF e CL.0: 01/01/2015-12/03/2015	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
		Castellamonte	10		
ATC TO2	Capriolo	Distretto 1	36	MM: 18/08-29/09 FF e CL.0: 01/01/2015-09/03/2015	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)
	Cinghiale		33	S,R,MM: 18/08-29/09 TUTTE: 01/01/2015-29/01/2015	
ATC TO3	Capriolo	1 Nord	192	MM: 01/06-13/07;16/08-28/09 FF e CL.0: 01/01/2015-15/03/2015	Stabilite dai comitati di gestione dei CA e ATC (sono sempre esclusi martedì e venerdì)